



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 – 20 FEBBRAIO 2024

Riunione del 12 Febbraio 2025

33.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **CENTIS Tiziano** in qualità di Presidente p.t. della S.S. GS FAVRIA
- S.S. **GS FAVRIA** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- **Avv. Massimo Rosi** **Presidente**
- **Avv. Antonio Amato** **Vice Presidente relatore estensore**
- **Avv. Andrea Varano** **Componente**

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 28/2024.2025 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. CENTIS TIZIANO:** *“per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Facebook, un post denigratorio e offensivo nei confronti degli organi federali e della coppia arbitrale, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica all'esito della gara del Campionato Regionale D M Girone Unico del 19.10.2024 (ASD SLOGA TABOR - GRUPPO SPORTIVO FAVRIA)”;*

- **Società GRUPPO SPORTIVO FAVRIA:** *“in persona del Suo Presidente pro tempore Sig. Centis Tiziano: per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Facebook, un post denigratorio e offensivo nei confronti degli organi federali e della coppia arbitrale, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica all'esito della gara del Campionato Regionale D M Girone Unico del 19.10.2024 (ASD SLOGA TABOR - GRUPPO SPORTIVO FAVRIA)”;*

oooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 12 Febbraio 2025 in videoconferenza dove,



alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Umberto Pantanella, risultava collegato il Sig. Tiziano Centis, Presidente del Gruppo Sportivo Favria.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Udito il Sig. Tiziano Centis che rilasciava spontanee dichiarazioni;
- Preso atto della memoria depositata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 25/10/2024 a mezzo del quale il Comitato Regionale Friuli Venezia, in persona del Giudice Sportivo Territoriale, segnalava alla Procura Federale Fipav, allegando la relativa documentazione, i contenuti di due post pubblicati sul canale social Facebook nella titolarità della affiliata Società GRUPPO SPORTIVO FAVRIA (cod. soc. 07.033.0048) e riferiti alla gara 277 ASD SLOGA TABOR - GRUPPO SPORTIVO FAVRIA, del Camp. Regionale D M Girone Unico, disputata a Trieste – Monrupino - Palestra Comunale in data 19.10.2024.

Veniva rilevato nell'esposto che nell'ambito dei predetti post pubblicati erano contenuti apprezzamenti sarcastici, offensivi e denigratori nei confronti degli Ufficiali di Gara e lesivi della dignità della classe arbitrale FIPAV.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione allegata all'esposto, veniva trasmessa, in data 20.11.2024, la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

All'esito, il Sig. Tiziano Centis, in riferimento alla notifica ricevuta, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si scusava per l'accaduto, precisando che il post in esame era stato pubblicato di getto, a tarda notte, dopo la partita, da uno dei ragazzi appartenenti al sodalizio che solitamente era dedito alle pubblicazioni sulle pagine social della società. Confermava quindi, il Presidente, che il giorno seguente il post era stato prontamente rimosso dai social su diretta richiesta della dirigenza della società e che non era stata comunque intenzione dell'autore offendere o denigrare gli organi federali né tanto meno la coppia arbitrale e più in generale la categoria tutta degli arbitri, potendo ricondursi il fatto ad una mera leggerezza nella gestione social.



La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento ritiene di condividere le argomentazioni svolte dalla Procura Federale in merito alla condotta contestata.

Infatti, risulta compiutamente provato e pacificamente ammesso dagli incolpati che nel profilo social Facebook riconducibile alla Società GRUPPO SPORTIVO FAVRIA, all'esito della gara ASD SLOGA TABOR - GRUPPO SPORTIVO FAVRIA disputata in data 19.10.2024, veniva pubblicato un post contenente apprezzamenti sarcastici, offensivi e denigratori nei confronti degli Ufficiali di Gara e lesivi della dignità della classe arbitrale FIPAV.

Infatti, pur non contenendo il post in questione alcuna apparente offesa o ingiuria, deve ritenersi il suo contenuto, nella sostanza, assolutamente canzonatorio e offensivo, così da oltrepassare il diritto di critica o di cronaca pacificamente riconosciuto anche dall'ordinamento sportivo.

A tal riguardo si ritiene opportuno rammentare che il diritto alla libera manifestazione del pensiero in ambito federale, deve essere espresso in forme tali da non ledere la persona o la funzione dei destinatari delle critiche, secondo criteri di continenza formale e sostanziale che devono essere comunque rispettati. Pertanto, l'aver utilizzato, mediante un canale social di ampia visibilità e diffusione, frasi del seguente tenore: *"..... Il seggiolone sarà sempre meglio della poltrona di casa"* oppure *".....donate quindi 1 € e aiutateci a dare un corso accelerato di pallavolo agli arbitri della sezione Trieste"* integra una implicita quanto impropria e gratuita accusa nei confronti della classe arbitrale.

L'intento palesemente offensivo che si concretizza con le espressioni utilizzate, pertanto, lede senza ombra di dubbio la dignità e l'onorabilità dei destinatari e della funzione federale dagli stessi rivestita. Si ritiene, quindi, senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto gli incolpati a rilasciare le dichiarazioni in tali forme, che questi ultimi abbiano espresso il proprio dissenso oltrepassando i limiti della continenza espressiva, formale e sostanziale sopra richiamata.

Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.



Il Tribunale, comunque, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, per quanto documentato ed emerso dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese, il comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati durante tutte le fasi del presente procedimento e le reiterate scuse dagli stessi avanzate, anche innanzi a questo Tribunale, in relazione alla condotta assunta.

Tali circostanze, in presenza dell'accertata violazione delle suddette norme, possono solo giustificare l'adozione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Centis Tiziano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico del Gruppo Sportivo Favria, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 200,00 (duecento/00).

Roma, 19 Febbraio 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Febbraio 2025